Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 dicembre 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 320 DEL 10 DICEMBRE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti** - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale: 55ª ed ultima Estrazione di cartelle ordinarie 3,75 %.

(9861)

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **« Ledoga S.p.A. », in Milano:** Obbligazioni 6 % 1960-1971 sorteggiate il 26 novembre 1963. — **« Ledoga S.p.A », in Milano:** Obbligazioni 7 % 1950-1970 sorteggiate il 26 novembre 1963. — **« Antibiotici Lepetit S.p.A. », in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1963. — **« ISVEIMER » - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale, Ente di diritto pubblico per il credito industriale a medio termine, in Napoli:** Estrazione di premi. — **« ISVEIMER » - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale, Ente di diritto pubblico per il credito industriale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1963. — **« Foro frumentario », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **Società per azioni Molino S. Giuliano Piemonte, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **« Cesalpinia », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 26 novembre 1963. — **Immobiliare Franca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1963. — **« Unipectina », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1963. — **« Cesalpinia », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 26 novembre 1963. — **Torcitura di Borgomanero, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1963. — **Società per Azioni Industrie Tessili « S.A.I.T. », in Biella:** Avviso ai portatori di obbligazioni. — **Officine Elettromeccaniche Scarpa & Magnano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1963. — **« Zepada », società per azioni, in Padova:** Obbligazioni 1948 sorteggiate il 25 novembre 1963. — **« Zepada », società per azioni. in Padova:** Obbligazioni 1949 sorteggiate il 25 novembre 1963. — **F. & P. Ingegnoli e Soci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1963. — **Industria Elettrotecnica Veneta - INDELVE, società per azioni,**

in **Milano:** Obbligazioni 1° prestito sorteggiate il 22 novembre 1963. — **Industria Elettrotecnica Veneta INDELVE, società per azioni in Milano:** Obbligazioni 2° prestito sorteggiate il 22 novembre 1963. — **« Sardalegnami », società per azioni, in Oristano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1963. — **Laminal Rusconi Franchini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1963. — **Società per azioni Federico Palazzoli & C., in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Metalloceramica Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1963. — **Immobiliare « Gamma », società per azioni, in Torino:** Rimborso obbligazioni. — **Società per Azioni Prodotti Industriali Esteri Nazionali Specializzati - « S.a.p.i.e.n.s. », in Milano:** Rimborso obbligazioni. — **« CO-FA », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1963. — **Soffritti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1963. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5 % 1959-1979 sorteggiate il 26 novembre 1963. — **I.R.F.I.S. Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate, per il conferimento di premi e per il rimborso, il 29 novembre 1963. — **Società Talco e Grafite Val Chisone, società per azioni, in Pinerolo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1963. — **« Italsider » - Alti forni e acciaierie riunite Ilva e Cornigliano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1963. — **Stagionatura della seta e controlli tessili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1963. — **Vetrerie Riunite Bordoni Miva, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1963. — **Ditta Tessitura Fumagalli, società per azioni, in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1963. — **Ditta Rivolta Carmignani & C., società per azioni, in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1963. — **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1963. — **Società Esercizio Industrie Tessili S.E.I.T. Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1954 sorteggiate il 30 ottobre 1963. — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1952 sorteggiate il 30 ottobre 1963. — **O.M.I.T.A. - Officine Meccaniche per le Industrie Tessili ed Affini, società per azioni, in Albate (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1963. — **Società Anonima Laterizi, società per azioni, in Isso:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1963. — **Società per azioni Giulio Fiocchi, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1963. — **Tenuta di Ca' Venier, società per azioni, in Adria:** Estrazione di obbligazioni. — **Officine Alfieri Maserati, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1963. — **Finanziaria Meridionale, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1963. — **Ferriera Chelotti, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1963. — **SERIOM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 29 dicembre 1958 sorteggiate il 28 ottobre 1963. — **SERIOM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 30 giugno 1960 sorteggiate il 28 ottobre 1963. — **SERIOM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 30 maggio 1958 sorteggiate il 28 ottobre 1963. — **Mediterranea Raffineria Siciliana Petroli, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1963. — **SERIOM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 8 giugno 1959 sorteggiate il 28 ottobre 1963. — **« Galfa », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1963. — **Società per azioni Zuccherificio di Sermide, in Genova:** Errata-corrige. — **Saccarifera Lombarda, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **Lancia & C. Fabbrica automobili, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

AVVISO DI RETTIFICA

Nei Supplementi dei Bollettini delle obbligazioni annunciati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311, in data 30 novembre 1963, pagina 5618, colonna seconda, riga 24ª, ove è detto « Elettrochimica Ligure, società per azioni, in Torino » leggasi Elettrochimica Ligure, società per azioni, in Milano ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 1746.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi:

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1964 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in diecimila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1964 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissato in cinquantamila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1963

SEGNI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1747.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale di Ottati (Salerno).

N. 1747. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale di Ottati (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 65. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. 1748.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad acquistare un immobile.

N. 1748. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad acquistare dai coniugi Ercolano Mario e Tardelli Attilia per il prezzo di L. 2.700.000, un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato rurale a Marina di Massa, località Bondano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 54. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 1749.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in Piacenza.

N. 1749. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piacenza in data 25 gennaio 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 82. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 1750.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Croce, in Verona.

N. 1750. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 12 aprile 1963, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 23 e 30 aprile 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Croce, in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 83. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 1751.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, in Tolmezzo (Udine).

N. 1751. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, in Tolmezzo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 58. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1752.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad acquistare un immobile, sito nel comune di Labico (Roma).

N. 1752. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad acquistare dal sig. Buttinelli Servilio, per il prezzo di L. 20.000, come da atto a rogito notaio dott. Orazio Trombetta di Roma, in data 19 ottobre 1960, repertorio n. 344, raccolta n. 145, un appezzamento di terreno, di mq. 160, sito in Labico (Roma) contrada Santa Maria o Canali, su cui insiste parte della locale « Casa del Dopolavoro ».

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 59. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963.

Nomina e movimento di provveditori alle Opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1961 al registro n. 6, foglio n. 34, con il quale il dott. ing. Luigi Pavanello ed il dott. ing. Virginio Baruscotto vennero rispettivamente nominati provveditori regionali alle Opere pubbliche per il Veneto e la Liguria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1963 il dott. ing. Luigi Pavanello cessando dalla carica di provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Veneto è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il dott. ing. Virginio Baruscotto, cessando dalla carica di provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Liguria è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Veneto.

Art. 3.

A decorrere sempre dal 1° novembre 1963 il dottor ing. Ennio Chiatante, ispettore generale del Genio civile, è nominato provveditore alle Opere pubbliche per la Liguria (coeff. 900) con lo stipendio annuo lordo di L. 2.700.000.

Art. 4.

A seguito della precennata nomina dell'ing. Chiatante gli organici del coefficiente 900 della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e del Genio civile constano rispettivamente ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 131, di complessive 14 e 18 unità.

Il Ministro proponente è autorizzato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Registro n. 51, foglio n. 398

(10541)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1778, la quale stabilisce il collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio settantenni nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, ed il conferimento dei posti resisi disponibili agli idonei dei concorsi banditi ai sensi della citata legge 23 maggio 1956, n. 515 ed espletati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, sopracitata;

Visto il decreto presidenziale in data 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1963, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 234, con il quale sono stati collocati nella posizione di fuori ruolo presso la Borsa valori di Milano, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica, gli agenti di cambio:

1) Battaini Ernesto;
2) Maestri Giovanni;
3) Strada Mario;
4) Riboldi Giuseppe detto Gaetano;
5) Preziuti Artaserse;
6) Mella Andrea;
7) Magni Costantino;
8) Locatelli dott. Giovanni;
9) Giuliari Arcidade;
10) Gelpi Ettore;
11) Ganna Guido;
12) Galimberti rag. Carlo Camillo;
13) Dell'Acqua Luigi;
14) Cristini rag. Mario;
15) Corona rag. Carlo Pietro;
16) Comi Ambrogio;
17) Tedeschi Gastone;
18) Columella Pietro;
19) Colombo Guido;
20) Coffani Giovanni;
21) Cigolotti dott. Enrico;
22) Campisi Cirino;
23) Camisasca rag. G. Battista;
24) Antonioli Basilio;
25) Besana Guido;
26) Brambilla Gaetano;
27) Biraghi Osvaldo;

Ritenuto che, in conseguenza di tale collocamento fuori ruolo, presso la Borsa valori di Milano si sono resi disponibili ventisette posti di agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 novembre 1962, con il quale venne approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso a ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, bandito con decreto ministeriale 1° settembre 1958, nella quale graduatoria furono classificati, oltre i ventisette vincitori, ventuno candidati idonei;

Ritenuto che tali candidati idonei non vincitori figurano nel seguente ordine:

1) Gaudenzi dott. Leonida;
2) Galimberti dott. Mario;
3) Senna Cesare;
4) Pellizzoni rag. Dario;
5) Oriani Pietro;
6) Terragni dott. Giorgio;
7) Giannini dott. Franco;
8) Marchesi dott. Leo;
9) Menicatti dott. Aldo;
10) Baslini dott. Giovanni;
11) Cozzi dott. Antonio;
12) Pallavicini dott. prof. Giancarlo;
13) Matturri rag. Vincenzo;
14) Longhi Guido;
15) Rossi Montecuccoli dott. Gianfranco;
16) Giovannini dott. Armando;
17) Pizzorni dott. Alessandro;
18) Claps rag. Leonardo;
19) Gamba dott. Luigi;
20) Olivieri Roberto;
21) Introini dott. Franco;

Ritenuto che dei predetti 21 idonei, il dott. Baslini Giovanni è deceduto il 27 dicembre 1960, ed il signor Longhi Guido, con sentenza del giudice istruttore in data 30 marzo 1963, è stato rinviato a giudizio del Tribunale di Milano;

Ritenuto che per il signor Longhi Guido occorre soprassedere alla sua nomina ad agente di cambio fino alla emanazione della sentenza definitiva nel processo a suo carico, ed accantonare, pertanto, il posto che gli competerebbe secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto ministeriale 26 ottobre 1962;

Ritenuto che gli altri diciannove idonei risultano attualmente in possesso di tutti i requisiti richiesti per essere nominati agenti di cambio;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, i seguenti candidati dichiarati idonei nella graduatoria approvata con decreto ministeriale 26 ottobre 1962:

1) Gaudenzi dott. Leonida;
2) Galimberti dott. Mario;
3) Senna Cesare;
4) Pellizzoni rag. Dario;
5) Oriani Pietro;
6) Terragni dott. Giorgio;
7) Giannini dott. Franco;
8) Marchesi dott. Leo;
9) Menicatti dott. Aldo;
10) Cozzi dott. Antonio;
11) Pallavicini dott. prof. Giancarlo;
12) Matturri rag. Vincenzo;
13) Rossi Montecuccoli dott. Gianfranco;
14) Giovannini dott. Armando;
15) Pizzorni dott. Alessandro;
16) Claps rag. Leonardo;
17) Gamba dott. Luigi;
18) Olivieri Roberto;
19) Introini dott. Franco.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1963

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1963
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 10. — VENTURA SIGNORETTI

(10809)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1778, la quale stabilisce il collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio settantenni nominati prima della entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515 ed il conferimento dei posti resisi disponibili agli idonei dei concorsi banditi ai sensi della citata legge 23 maggio 1956, n. 515 ed espletati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, sopraindicata;

Visto il decreto presidenziale in data 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1963, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 239, con il quale gli agenti di cambio in carica presso la Borsa valori di Torino: Boasso rag. Luigi, Caffarena Giacomo, Corte Angelo, Etzi dott. Carlo, Filippi Agostino, Oggero Luigi, Penati Luigi, Rubic dott. Alberto, Spolveretti Antonio, Tibò rag. Carlo Vittorio, Treves dott. Umberto e Trucco Fernando, sono stati collocati nella posizione di fuori ruolo, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica;

Ritenuto che, in conseguenza di tale collocamento fuori ruolo, presso la Borsa valori di Torino si sono resi disponibili dodici posti di agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961, con il quale venne approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso a quindici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, bandito con decreto ministeriale 20 marzo 1958, nella quale graduatoria furono classificati, oltre ai predetti vincitori, sette candidati idonei;

Ritenuto che tali candidati idonei non vincitori figurano nel seguente ordine:

1) Arnò Giovanni; 2) Sessa dott. Carlo; 3) Benna Luigi; 4) Gargano dott. Mario; 5) Gardini dott. Giorgio; 6) Fasano Giovanni; 7) Negri dott. Giovanni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1963, con il quale tre dei predetti idonei, e precisamente i signori Arnò Giovanni, Sessa dott. Carlo e Gargano dott. Mario, sono stati già nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino, in quanto risultati vincitori del concorso a sette posti di agente di cambio presso la stessa Borsa valori, bandito con decreto ministeriale 20 gennaio 1962;

Considerato che, pertanto, gli idonei di cui alla graduatoria approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1961 si riducono ai candidati Benna Luigi, Gardini dott. Giorgio, Fasano Giovanni e Negri dott. Giovanni, i quali risultano attualmente in possesso di tutti i requisiti richiesti per essere nominati agenti di cambio;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, i seguenti candidati dichiarati idonei nella graduatoria approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1961:

1) Benna Luigi; 2) Gardini dott. Giorgio; 3) Fasano Giovanni; 4) Negri dott. Giovanni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1963

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1963
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 11. — VENTURA SIGNORETTI

(10810)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente l'istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1963, n. 191, concernente la costituzione della Commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 2239 del 16 settembre 1963, con la quale viene designato il

prof. Bruno Tenti, direttore generale delle dogane e imposte indirette a far parte della predetta Commissione in sostituzione del prof. Ugo Calderoni, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il prof. Bruno Tenti, direttore generale delle dogane e imposte indirette è chiamato a far parte della Commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente l'istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi in sostituzione del prof. Ugo Calderoni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1963

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1963
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 36. — CESSARI

(10543)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1963.

Determinazione della misura delle quote di aggiunta di famiglia dovute ai dipendenti statali con sede di servizio nel comune di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente l'attribuzione ai dipendenti statali di una indennità di carovita e delle relative quote complementari in misura variante secondo l'entità numerica della popolazione del Comune sede normale di servizio del dipendente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, col quale è stata soppressa l'indennità di carovita, escluse le relative quote complementari che per il successivo art. 4 hanno assunto la denominazione di quote di aggiunta di famiglia;

Visto il decreto 30 novembre 1962 del Ministro per il tesoro, adottato di concerto con quello per l'interno, col quale, preso atto che la popolazione del comune di Palermo era risultata al 31 dicembre 1960 di 601.324 abitanti, sono state attribuite dal 1° gennaio 1961 al personale statale con sede normale di servizio in quel Comune le misure delle quote di aggiunta di famiglia previste per i Comuni con popolazione compresa tra i 600.000 e i 699.999 abitanti;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 15990 di protocollo dell'8 giugno 1963, con la quale si comunica che la popolazione residente del comune di Palermo, calcolata al 31 dicembre 1961 è risultata di 587.985 abitanti;

Considerato, pertanto, che per il personale con sede di servizio nel predetto Comune si è venuta a determinare la condizione per cui ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, le quote di aggiunta di famiglia spettano, con effetto dal 1° gennaio 1962, nella misura prevista per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

Decreta:

Per i personali con sede normale di servizio nel comune di Palermo le quote di aggiunta di famiglia, già quote complementari di carovita, previste dagli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, sono stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 1962, nella misura spettante per i personali con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1963

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1963
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 53

(10545)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1963.

Istituzione del Comitato interministeriale di cui all'art. 2 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, concernente la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti;

Visto l'art. 2 della predetta legge 22 ottobre 1954, n. 1041, con il quale è stato istituito un Comitato interministeriale con il compito di proporre i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento di azione tra le varie Amministrazioni interessate alla produzione, al commercio e all'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente e di dare parere su tutte le questioni relative a detta materia che siano sottoposte al suo esame;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, relativo ai compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali;

Vista la delega conferita al dott. Ferdinando Ferretto dal Ministero della sanità a presiedere in sua vece il Comitato interministeriale predetto;

Viste le designazioni pervenute dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale, istituito dall'art. 2 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, è così composto:

Presidente:

Ferretto dott. Ferdinando, ispettore generale farmacista del Ministero della sanità.

Componenti:

Camponi dott Mario, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Simeone dott. Alessandro, chimico superiore appartenente all'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della sanità;

Mingarelli ten. col. Dino, capo dell'ufficio operazioni del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Manopulo dott. Aristide, commissario capo, capo dell'Ufficio centrale italiano - Interpol, designato dal Ministero dell'interno;

Palermo ten. col. Adolfo, del nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza;

Guadagnini dott. Michelangelo, direttore di divisione, designato dal Ministero delle finanze;

Maselli dott. Ettore, magistrato di tribunale, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

Taliani dott. Corrado, primo segretario, designato dal Ministero degli affari esteri;

Guasco dott. Ottavio, ispettore capo, designato dal Ministero dell'industria e commercio;

Timarco dott. Domenico, ispettore generale, designato dal Ministero del commercio con l'estero.

Segretario:

Tripodi dott. Giovanni, direttore di sezione del Ministero della sanità.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 2.

Le spese per il pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti il Comitato faranno carico al cap. 23 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-64, ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 settembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1963
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 56

(10544)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1963.

Nomina di un nuovo rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie in seno alla Commissione regionale per l'artigianato della Liguria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1961, con il quale venivano nominati i componenti della Commissione regionale per la Liguria per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964;

Vista la lettera P.R.S. 2.1/Cr del 7 novembre 1963, con la quale l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, nel comunicare che il proprio rappresentante, geom. Domenico Fiore ha cessato il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, designa il signor Francesco Leonardi a rappresentare l'Ente stesso in seno alla Commissione regionale per l'artigianato della Liguria;

Ritenuta necessaria la sostituzione del predetto signor Domenico Fiore;

Decreta:

Il sig. Francesco Leonardi è nominato componente della Commissione regionale dell'artigianato per la Liguria, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione del geom. Domenico Fiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10709)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1963.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Teramo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Teramo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1962, n. 2048;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Teramo;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Teramo, per il quinquennio 1963-67, è composto come segue:

ing. Crescenzio Carani, revisore effettivo, con funzioni di presidente, e dott. Vincenzo Tricoli, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Antonio Cassandro, revisore effettivo, e dott. Giuseppe Parisi, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Nicola Rastelli, revisore effettivo, e Mario Cerroni, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Teramo.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Teramo determinerà le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Roma, addì 13 novembre 1963.

Il Ministro: TOGNI

(10796)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1963.

Modalità di versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, commi terzo e sesto, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e la istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

I contributi dovuti a norma dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sia per la quota a carico dei datori di lavoro, sia per la quota a carico dei lavoratori, saranno versati:

1) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per i dipendenti dell'industria, del commercio e del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, soggetti allo obbligo dell'assicurazione presso detto Istituto;

2) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a) per il personale delle aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto:

b) per il personale iscritto obbligatoriamente al « Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » e per il personale iscritto obbligatoriamente al « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas »;

c) per il personale delle altre aziende per il quale risulti istituito presso detto Istituto uno speciale Fondo di previdenza per i propri dipendenti, sempreché non sussista l'obbligo contributivo verso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ovvero verso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

d) per il personale iscritto alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano:

3) insieme con i contributi dovuti alle Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni e le malattie della gente di mare, per i lavoratori assicurati per le malattie presso le Casse medesime;

4) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per i lavoratori assicurati contro le malattie da tale Ente;

5) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » per i dipendenti da aziende giornalistiche ed editoriali, nei confronti dei quali non sussista lo obbligo della contribuzione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e sussista, invece, l'obbligo dell'iscrizione al predetto Istituto previdenziale di categoria;

6) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, per i dirigenti assicurati presso tale Istituto;

7) insieme con i contributi dovuti alla Cassa nazionale malattie impiegati ed operai gente dell'aria, per il personale assicurato presso la Cassa stessa.

Art. 2.

Agli Enti indicati ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente per le singole categorie indicate, dovranno essere egualmente versati i contributi dovuti a norma della legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche per il personale nei riguardi del quale eventualmente non sussista l'obbligo della contribuzione di pertinenza diretta degli enti medesimi, salvo che per tale personale sussista l'obbligo della contribuzione per l'assicurazione malattie verso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le aziende soggette all'obbligo dell'assicurazione del dipendente personale presso l'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, le quali, tuttavia, per particolari modalità di funzionamento dell'assistenza di malattia nei riguardi del dipendente personale, non effettuano il versamento dei contributi di legge al predetto Istituto, sono tenute a versare mensilmente allo Istituto stesso i contributi dovuti a norma dell'art. 10 della legge, sia per la quota a loro carico, sia per la quota a carico dei lavoratori, sempreché non siano tenuti al versamento dei contributi stessi ad altro Istituto, a norma del presente decreto.

Art. 3.

I contributi dovuti dai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da ogni altro ente pubblico saranno versati:

a) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato per il personale impiegatizio e salariato, stabile o avventizio, delle Amministrazioni dello Stato;

b) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali, per il personale impiegatizio e salariato, stabile o avventizio, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;

c) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico sia per i dipendenti da enti di diritto pubblico obbligati all'iscrizione del proprio personale al detto ente di previdenza ed assistenza, sia per i dipendenti da altri enti o istituti i quali allo Ente medesimo abbiano volontariamente iscritto il proprio personale.

Nei riguardi del personale per il quale non sussista l'obbligo della iscrizione agli enti previdenziali ed assistenziali indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma precedente, i contributi saranno versati insieme con quelli dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 4.

I contributi dovuti a norma dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, da aziende o enti non indicati negli articoli precedenti, saranno versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 5.

La misura del rimborso delle spese di riscossione da corrispondersi da parte della Gestione case per lavoratori agli enti ed istituti incaricati della riscossione

dei contributi di cui all'art. 10, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è determinata nelle seguenti aliquote percentuali dei contributi predetti:

Istituto nazionale della previdenza sociale	1,50%
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	1,50%
Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti da enti locali	1,50%
Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo	1,50%
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico	1,00%
Cassa mutua impiegati operai gente dell'aria	0,90%
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali	0,50%
Cassa marittima meridionale	0,50%
Cassa marittima tirrena	0,50%
Cassa marittima adriatica	0,50%
Istituto nazionale di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali	0,50%
Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti « G. Amendola »	0,50%

I contributi stessi saranno trattenuti dagli Istituti ed Enti incaricati della riscossione sulle somme versate alla Gestione case per lavoratori, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal periodo di paga corrente alla data del 1° ottobre 1963, per quanto attiene al disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dal 1° aprile 1963, per quanto attiene al disposto dell'art. 5.

Roma, addì 20 novembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(10547)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.

Approvazione dei « Metodi ufficiali di analisi per gli olii ed i grassi », descritti nel supplemento n. 1.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme pel funzionamento delle Stazioni di prova agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse Stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per la esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai Laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 19 giugno 1959, con il quale sono stati approvati i « Metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi »;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi approvati con il predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi per gli olii ed i grassi » descritti nel volume supplemento n. 1 del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1963

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per la sanità
JERVOLINO

(10448)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1963.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo del Flumendosa, con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498, con il quale è stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa, avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa ai fini irrigui, potabili e di produzione di forza motrice;

Visto l'art. 3 del predetto regio decreto-legge e lo art. 3 dello statuto dell'Ente in parola, approvato con decreto presidenziale 24 giugno 1950, che dettano le norme per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso e dei membri del Collegio dei revisori;

Vista la legge 1° luglio 1952, n. 862, in virtù della quale del Consiglio di amministrazione dell'Ente in parola debbono far parte altresì un membro nominato dal Ministro per le finanze nonchè due rappresentanti della Regione sarda designati dal Presidente della Regione su proposta uno dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'altro dell'Assessorato regionale alla agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1959, numero 7109, col quale venne costituito il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dell'Ente in parola per il quadriennio 1959-1963;

Considerato che è necessario provvedere alla ricostituzione di detti organi per un nuovo quadriennio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1963, n. 20198, con il quale l'on. prof. dottor Enrico Sailis è stato nominato presidente ed il dottor Pietro Leo è stato confermato vice presidente dell'Ente Flumendosa per il quadriennio 3 novembre 1963-2 novembre 1967;

Ritenuta l'opportunità che il dott. ing. Tommaso Pirozzi, ispettore generale del Genio civile, capo dello Ispettorato superiore per il Tevere, ed il dott Ignazio De Magistris, rappresentino l'Amministrazione dei lavori pubblici in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente

Che quali altri componenti del Consiglio di amministrazione:

il Ministro per il tesoro ha confermato il dottor Aurelio Ulzega, ispettore generale nel ruolo della Direzione generale del tesoro;

il Ministro per l'agricoltura e foreste ha confermato il prof. Francesco Passino, presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura, a riposo;

il Ministro per la sanità ha confermato il dottor Aldo Duce, ispettore medico capo, medico provinciale di Cagliari;

il prefetto di Cagliari ha nominato quale rappresentante degli utenti delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, non compresi nei Consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale il cav rag. Antonio Durzu;

Che non sono ancora pervenute le designazioni dei componenti da nominare dal Ministro per le finanze nonchè dalla Regione sarda:

Che con decreti del Ministro per l'interno, del Ministro per l'agricoltura e foreste e del Ministro per il lavoro saranno nominati in seno al Consiglio in parola i rappresentanti di cui alle lettere *f*), *g*) ed *i*) dello art. 3 del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498;

Considerato che a comporre il Collegio dei revisori dell'Ente in parola per il quadriennio 1963-67 per questo Ministero può essere nominato il dott. Antonio Manfredonia, direttore generale delle acque e degli impianti elettrici, mentre per il Ministero dell'agricoltura e le foreste è stato riconfermato il direttore di divisione dott. Domenico Russi e per il Ministero del tesoro è stato confermato l'ispettore generale dottor Elia Germani;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, istituito con regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498 ed integrato con legge 1° luglio 1952, n. 862, è così ricostituito:

Presidente: Sailis prof. dott. Enrico.

Vice presidente: Leo dott. Pietro.

Pirozzi dott. ing. Tommaso, ispettore generale del Genio civile, capo dell'Ispettorato superiore per il Tevere, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici:

De Magistris dott. Ignazio, in rappresentanza dello stesso Ministero dei lavori pubblici;

Ulzega dott. Aurelio, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro:

Passino prof. Francesco, presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura, a riposo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Duce dott. Aldo, ispettore medico capo, in rappresentanza del Ministero della sanità:

Durzu cav. rag. Antonio, in rappresentanza degli utenti delle acque e del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa non compresi nei Consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale.

Si fa riserva di chiamare a far parte del Consiglio in parola i membri da designarsi dal Ministero delle finanze nonchè dalla Regione sarda.

Con successivi decreti del Ministro per l'interno, del Ministro per l'agricoltura e foreste e del Ministro per il lavoro saranno nominati i membri del cennato Collegio di cui alle lettere *f*), *g*) ed *i*) dell'art. 3 del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498.

Art. 2.

Il Collegio dei revisori dell'Ente autonomo del Flumendosa è così ricostituito:

Manfredonia dott Antonio, direttore generale delle acque e degli impianti elettrici in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Germani dott. Elia, ispettore generale in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Russi dott. Domenico, direttore di divisione in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste.

I predetti componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dureranno in carica per il quadriennio 3 novembre 1963-2 novembre 1967

Roma, addì 28 novembre 1963

Il Ministro: SULLO

(10546)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1963.

Approvazione di una opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentata dalla Società Assicuratrice Industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Assicuratrice Industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione dei tassi di opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita:

Vista la relazione tecnica:

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premi relativi alla seguente opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentati dalla Società Assicuratrice Industriale, con sede in Torino:

Opzione per la conversione del capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia su due teste totalmente o parzialmente reversibile, da applicare alle forme di tipo misto e ai capitali provenienti da rendite differite.

Roma, addì 29 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(10790)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11931, in data 2 dicembre 1963, il dott. Guido Blasucci è stato nominato commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta per la durata di un mese.

(10710)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.204.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10417)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Conflenti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.922.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10416)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Cessaniti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.834.935 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10418)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Centrache (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.467.655 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10419)

Autorizzazione al comune di Martirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1963, il comune di Martirano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10420)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963, il comune di Cenadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.042.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10421)

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.544.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10422)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1963, il comune di Altissimo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.640.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10423)

Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Dasà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10424)

Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Taverna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.221.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10425)

Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Zagarise (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.384.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10426)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1963, il comune di Vitulazio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.009.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10427)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1963, il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.556.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10432)

Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1963, il comune di Bellona (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.128.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10428)

Autorizzazione al comune di Scapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Scapoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10429)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1963, il comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.580.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10433)

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1963, il comune di Montemitro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.303.651, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10430)

Autorizzazione al comune di Asuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Asuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10431)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 9 dicembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,40	622,40	622,41	622,40	622,41	622,41	622,40	622,41	622,40
$ Can.	577,10	577,05	577 —	577,20	576,80	577,20	576,95	577,15	577,20	577 —
Fr. Sv	144,19	144,20	144,20	144,1925	144,18	144,20	144,195	144,20	144,22	144,20
Kr. D.	90,21	90,22	90,23	90,21	90,12	90,22	90,21	90,22	90,22	90,22
Kr N.	86,96	86,96	86,9725	86,97	86,95	86,95	86,9575	86,98	86,95	86,95
Kr. Sv.	119,83	119,80	119,82	119,83	119,85	119,82	119,81	119,80	119,83	119,83
Fol.	172,77	172,76	172,79	172,755	172,70	172,77	172,77	172,80	172,77	172,75
Fr. B.	12,48	12,491	12,4925	12,49125	12,485	12,48	12,49	12,47	12,48	12,485
Franco francese	127,02	127,025	127,03	127,0225	127,03	127,02	127,03	127,02	127,02	127,02
Ls.	1740,77	1740,40	1740,65	1740,675	1740,375	1740,77	1740,625	1740,25	1740,77	1745,50
Dm. occ.	156,69	156,695	156,70	156,69	156,63	156,68	156,70	156,65	156,69	156,60
Scell. Austr.	24,09	24,10	24,10	24,09875	24,05	24,10	24,0965	24,07	24,10	24,10
Escudo Port.	21,72	21,73	21,75	21,73	21,70	21,73	21,7125	21,72	21,73	21,72

Media dei titoli del 9 dicembre 1963

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	109,075
Redimibile 3,50 % 1934	91,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,10
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,41
1 Dollaro canadese	577,075
1 Franco svizzero	144,194
1 Corona danese	90,21
1 Corona norvegese	86,964
1 Corona svedese	119,82
1 Fiorino olandese	172,762
1 Franco belga	12,491
1 Franco francese	127,026
1 Lira sterlina	1740,65
1 Marco germanico	156,695
1 Scellino austriaco	24,098
1 Escudo Port.	21,721

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1962 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

Voce			Importo
1. Numerario in cassa		L.	110.700.219
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro		»	779.278.632.798
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro « proventi cc/cc postali »		»	514.157.334.596
4. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali		»	23.787.378.561
5. Titoli	di pertinenza della gestione propria	»	268.080.915.786
	di pertinenza del Fondo di riserva	»	15.638.711.750
6. Partecipazioni		»	12.050.280.000
7. Valore capitale di annualità scontate		»	13.885.858.669
8. Prestiti	con fondi propri	»	2.188.377.868.814
	con fondi dei cc/cc postali	»	127.085.966.635
	con fondi di altri istituti	»	—
9. Debitori	rate di ammortamento da riscuotere	»	1.493.293.955
	contributi dello Stato da riscuotere	»	5.681.344.953
	vari	»	1.603.399.911
10. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui		»	2.054.073.489
11. Ratei attivi		»	6.859.992.831
12. Ordini di riscossione da introitare		»	14.975.514.922
13. Immobili (Palazzo sede della Cassa)		»	1
14. Mobili, quadri ed oggetti d'arte		»	1
		L.	3.975.121.267.891
15. Titoli in deposito	presso l'Amministrazione centrale	»	17.095.805.349
	presso gli uffici provinciali	»	53.371.320.409
16. Titoli di Enti correntisti in gestione		»	9.015.926.400
	Totale . . .	L.	4.054.604.320.049

PASSIVO

Voce			Importo
1. Mutui da somministrare		L.	485.309.046.379
2. Depositi in numerario		»	48.481.910.870
3. Conti correnti	con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei cc/cc postali	»	643.111.648.327
	con Enti vari	»	61.227.082.294
4. Contabilità speciali	conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	2.628.333.505.099
	conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	583.002.152
5. Istituti vari per finanziamento mutui		»	—
6. Creditori	per imposta di ricchezza mobile e addizionale	»	265.589.113
	vari	»	9.572.836.402
7. Mandati inestinti		»	42.487.073.482
8. Accantonamento recupero I.M.I. - F.I.M.		»	2.883.558.950
		L.	3.922.255.253.068
9. Utili dell'esercizio da ripartire		»	27.476.105.992
10. Fondi di riserva ordinari		»	25.389.908.831
		L.	3.975.121.267.891
11. Depositanti titoli		»	70.467.125.758
12. Enti correntisti per titoli in gestione		»	9.015.926.400
	Totale . . .	L.	4.054.604.320.049

Situazione al 31 dicembre 1962 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

Voce		Importo
1. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - conto corrente infruttifero	L.	28.712.458.481
2. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	»	2.628.333.505.099
3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	82.618.159
4. Titoli di rendita del Fondo di riserva	»	5.746.169.267
5. Ratei attivi	»	49.230.675
6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	»	5.703.326
7. Mobili	»	1
Totale . . .	L.	2.662.929.685.008

PASSIVO

1. Depositanti { per depositi di risparmio { nominativi	L.	443.963.221.730
al portatore	»	43.561.767.414
per depositi giudiziari	»	14.893.556.534
2. Portatori buoni postali fruttiferi	»	2.108.844.755.809
3. Creditori { per spese d'amministrazione	»	160.132.758
per imposte di R. M. e addiz.	»	3.010.775.977
diversi	»	745.022.791
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni		21.276.757.295
	L.	2.636.455.990.308
5. Utili da ripartire	»	20.570.632.363
6. Fondi di riserva	»	5.903.062.337
TOTALE	L.	2.662.929.685.008

Situazione al 31 dicembre 1962 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di rendita - valore d'inventario	L.	7.971.715
2. Interessi attivi da riscuotere		211.755
3. Cassa depositi e prestiti conto corrente		—
TOTALE	L.	8.183.470

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.703
2. Depositi d'affrancazioni		211.712
3. Interessi passivi da pagare		1.307.787
4. Debitori e creditori diversi	»	10.786
5. Cassa Depositi e Prestiti conto corrente	»	1.095.482
TOTALE	L.	8.183.470

Situazione al 31 dicembre 1962 del Fondo per il servizio del prestito della Croce Rossa Italiana

ATTIVO

1. Titoli di rendita { capitale	L.	8.915.700
interessi da riscuotere		309.400
2. Cassa depositi e prestiti conto corrente	»	7.587.014
TOTALE	L.	16.812.114

PASSIVO

1. Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati	L.	7.612.170
2. Avanzo di gestione		9.199.944
TOTALE	L.	16.812.114

Situazione al 31 dicembre 1962 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle:		
— ordinarie 3,75 %	L.	88.077
— 3,75 % « Roma »	»	12.324.991
— ordinarie 4,50 %	»	233.149.663
2. Cassa depositi e prestiti { c/c fruttifero	»	7.000.000
c/c infruttifero	»	17.976.136
3. Titoli di proprietà		88.421.238
4. Debitori per interessi scaduti sui titoli di proprietà	»	2.314.895
5. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa DD. e PP.)	»	1
6. Tesoro dello Stato c/c speciale per il servizio all'estero delle Cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma ».		448.109
TOTALE	L.	361.723.110

PASSIVO

1. Cartelle in circolazione conto capitale:		
— ordinarie 3,75 %	L.	89.000
— 3,75 % « Città di Roma »	»	12.323.000
— ordinarie 4,50 %	»	233 151 000
2. Portatori di titoli - conto capitale estratto su:		
— cartelle 3,75 %		2.941 000
— cartelle ordinarie 3,75 % Città di Roma	»	2.342 500
— cartelle ordinarie 4,50 %		4.502 000
3. Portatori di titoli conto interessi scaduti su:		
— cartelle 3,75 %	»	22 304
— cartelle ordinarie 3,75 % Città di Roma	»	37.846
— cartelle ordinarie 4,50 %	»	5.358 145
4. Mutuatari loro credito per capitale non somministrato in mutui	»	97 221
5. Mutuatari loro credito per interessi da rimborsare capitale non somministrato	»	14 916
6. Creditori diversi	»	153.859
7. Spese d'amministrazione residui da pagare	»	3.005.299
8. Erario suo credito per imposte e tassa di quietanza	»	3 051
9. Fondo di riserva	»	97.681.969
TOTALE	L.	361.723.110

Situazione al 31 dicembre 1962 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1. Titoli di rendita — valore d'inventario	L.	30.449.375.456
— interessi da riscuotere	»	653.738.096
2. Cassa depositi e prestiti conto corrente	»	224.949.997
TOTALE	L.	31.328.063.549

PASSIVO

1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	31 328.063.549
TOTALE	L.	31.328.063.549

Situazione al 31 dicembre degli Istituti di previdenza ferroviari

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario		
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle pensioni	L.	—
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide	»	312 945.386
Titoli — capitale	»	142 682.401
Titoli — interessi da riscuotere		11 735 669
Credito verso la Società delle strade ferrate del Mediterraneo	»	1 085.626
Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri »	»	239 452 481
Mutui concessi alle cooperative edilizie ferroviarie	»	17 458 973
Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio	»	200 000 000
Mutuo alle Ferrovie dello Stato per la costruzione della sede del Dopolavoro Ferroviario in Roma	»	—
Fondi speciali:		
Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	»	13.639.101
Titoli — capitale	»	197.077 751
Titoli — interessi da riscuotere	»	5.242.835
Mutui alla gestione case economiche ferrovieri	»	7.968.748
TOTALE	L.	1.449.288.971

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario		
Debito verso la Cassa DD.PP. per rimborso di pensioni	L.	746.399.414
Patrimonio netto		478.961 122
Fondi speciali		
Patrimonio netto	»	223.928.435
TOTALE	L.	1.449.288.971

Il Direttore della Ragioneria Centrale
de GREGORIO

Il Direttore generale
NUVOLONI

(9764)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Figura disegnata » nel Liceo artistico di Milano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata. sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n 214;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;
Vista la legge 5 marzo 1963, n 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di « Figura disegnata » nel Liceo artistico di Milano (titolare della cattedra: prof. De Rocchi Francesco).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1963.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Milano, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazoni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Milano, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente articolo 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, sempreché i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1963
Registro n. 75, foglio n. 249

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di « Figura disegnata » nei Licei artistici

(« Gazzetta Ufficiale » n. 114 del 30 aprile 1963.

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, è previsto un esame colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei. Inoltre dovrà dimostrare di possedere la capacità di lettura e di interpretazione figurativa dei disegni dei grandi maestri e dare prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Potrà essere invitato, inoltre, ad esporre i criteri ai quali intenderebbe attenersi nell'insegnamento del disegno di figura e del disegno di ornato nelle diverse classi del Liceo artistico.

(10192)

Concorso al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Figura disegnata » nel Liceo artistico di Roma

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di « Figura disegnata » nel Liceo artistico di Roma (titolare della cattedra: prof. Fraschetti Valerio).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1963.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Roma, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazoni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici

pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Roma, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente articolo 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato.

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1963
Registro n. 75, *foglio n.* 254

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di « Figura disegnata » nei Licei artistici

(« Gazzetta Ufficiale » n. 114 del 30 aprile 1963)

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, è previsto un esame colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei. Inoltre dovrà dimostrare di possedere la capacità di lettura e di interpretazione figurativa dei disegni dei grandi maestri e dare prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Potrà essere invitato, inoltre, ad esporre i criteri ai quali intenderebbe attenersi nell'insegnamento del disegno di figura e del disegno di ornato nelle diverse classi del Liceo artistico.

(10193)

Concorso al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Disegno geometrico, prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Disegno geometrico, prospettiva e architettura nel Liceo artistico di Torino (titolare della cattedra: prof. Rossi Dante).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione

delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale):

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti gi. colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Torino, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri Uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri Uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Torino, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonché dei documenti e titoli comprovanti la qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, tra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1963
Registro n. 75, foglio n. 255

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di Disegno geometrico, prospettiva e elementi di architettura nei Licei artistici (« Gazzetta Ufficiale » n. 114 del 30 aprile 1963).

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

* * *

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei sistemi di rappresentazione degli oggetti nello spazio, sia attraverso le proiezioni ortogonali, sia attraverso l'assonometria, sia, infine attraverso le regole della prospettiva centrale ed accidentale. Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in grado di organizzare una lezione su le forme storiche dell'architettura, integrando l'esposizione con opportuni disegni e schizzi alla lavagna e di formulare un giudizio critico su un semplice organismo architettonico progettato da un allievo.

(10194)

Concorso al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Disegno geometrico, prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Disegno geometrico, prospettiva e architettura nel Liceo artistico di Roma (titolare della cattedra: prof. Mainardi Luigi).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale):

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Roma, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri Uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri Uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Roma, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonché dei documenti e titoli comprovanti la qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5

della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1963
Registro n. 75, foglio n. 251.

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di Disegno geometrico, prospettiva e elementi di architettura nei Licei artistici («Gazzetta Ufficiale» n. 114 del 30 aprile 1963).

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei sistemi di rappresentazione degli oggetti nello spazio, sia attraverso le proiezioni ortogonali, sia attraverso l'assonometria, sia, infine attraverso le regole della prospettiva centrale ed accidentale. Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in grado di organizzare una lezione su le forme storiche dell'architettura, integrando l'esposizione con opportuni disegni e schizzi alla lavagna e di formulare un giudizio critico su un semplice organismo architettonico progettato da un allievo.

(10195)

Concorso al posto di assistente di ruolo alla cattedra di «Figura e ornato modellato» nel Liceo artistico di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1951, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di «Figura e ornato modellato» nel Liceo artistico di Milano (titolare della cattedra: prof. Papi Federico).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal ne-

mico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.;

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente alla Accademia di belle arti e Liceo artistico di Milano, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegato dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Milano, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario dela Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici:

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1963
Registro n. 75, foglio n. 248

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di « Figura e ornato modellato » nei Licei artistici. (« Gazzetta Ufficiale » n. 114 del 30 aprile 1963).

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza delle varie tecniche della modellazione, dalla formatura al ritocco della cera per la fusione in bronzo, dal modello in gesso al trasporto in marmo e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di modellazione eseguito da un allievo. Potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della figura modellata e dell'ornato modellato nelle diverse classi del liceo artistico.

(10196)

Concorso al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di « Figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Firenze (titolare della cattedra: prof. Ghermandi Quinto).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica:

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.;

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4º grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente alla Accademia di belle arti e Liceo artistico di Firenze, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegato dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Firenze, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21º anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito:

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1963
Registro n. 75, foglio n. 257.

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di « Figura e ornato modellato » nei Licei artistici. (« Gazzetta Ufficiale » n. 114 del 30 aprile 1963).

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza delle varie tecniche della modellazione, dalla formatura al ritocco della cera per la fusione in bronzo, dal modello in gesso al trasporto in marmo e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di modellazione eseguito da un allievo. Potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della figura modellata e dell'ornato modellato nelle diverse classi del liceo artistico.

(10107)

Concorso al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di « Figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Torino (titolare della cattedra: prof. Terracini Roberto)

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.;

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente alla Accademia di belle arti e Liceo artistico di Torino, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegato dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Torino, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispet-

tivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1963
Registro n. 75, foglio n. 256

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di « Figura e ornato modellato » nei Licei artistici. (« Gazzetta Ufficiale » n. 114 del 30 aprile 1963).

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza delle varie tecniche della modellazione, dalla formatura al ritocco della cera per la fusione in bronzo, dal modello in gesso al trasporto in marmo e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di modellazione eseguito da un allievo. Potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della figura modellata e dell'ornato modellato nelle diverse classi del liceo artistico.

(10198)

Concorso al posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Ornato disegnato » nel Liceo artistico di Bologna

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Ornato disegnato nel Liceo artistico di Bologna (titolare della cattedra: prof. Rossi Ilario).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo

pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Bologna, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3, per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri Uffici od Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri Uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Bologna, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini

indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1963
Registro n. 75 foglio 250

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di Ornato disegnato nei Licei artistici
(Gazzetta Ufficiale n. 114 *del* 30 *aprile* 1963)

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, è previsto un esame colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei. Inoltre dovrà dimostrare di possedere la capacità di lettura e di interpretazione figurativa dei disegni dei grandi maestri e dare prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Potrà essere invitato, inoltre, ad esporre i criteri ai quali intenderebbe attenersi nell'insegnamento del disegno di figura e del disegno di ornato nelle diverse classi del Liceo artistico.

(10201)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale della classe 1ª A vacante nel comune di Bologna

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 luglio 1963 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe A vacante nel comune di Bologna;

Visto il decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Bologna, nell'ordine appresso indicato:

1.	Carminelli dott. Etrusco	punti	117,51	su 150
2.	La Bianca dott. Cosimo	»	116,83	»
3.	Boccardi dott. Tommaso	»	112,66	»
4.	Ferro dott. Girolamo	»	109,54	»
5.	Romano dott. Antonio	»	107,26	»
6.	Perta dott. Angelo	»	107,24	»
7.	Fiorentin dott. Antonio	»	106,85	»
8.	Ferrari dott. Gino	»	106,51	»
9.	Montecalvo dott. Antonio	»	106,42	»
10.	Polazzi dott. Tito	»	105,83	»
11.	Roccella dott. Davide	»	104,62	»
12.	Del Bene dott. Giovanni	»	104,09	»
13.	Innocenzi dott. Giulio	»	103,05	»
14.	De Palo dott. Vittorio	»	102,64	»
15.	Menduni dott. Attilio	»	102,36	»
16.	Norcia dott. Federico	»	100,68	»
17.	Vailati dott. Costantino	»	100,60	»
18.	De Lisi dott. Leonardo	»	99,52	»
19.	Messina dott. Francesco	»	97,10	»
20.	Tiberii dott. Menotti	»	96,46	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 23 novembre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(10632)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.